

SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Principali figure delittuose. - 3. Altri delitti.

1. GENERALITÀ

Il titolo III del libro II del codice penale comprende tutti quei fatti che turbano od ostacolano il normale ed efficace svolgimento dell'attività giudiziaria. Esso tutela, altresì, l'autorità delle decisioni giudiziarie e l'interesse dello Stato a che l'attività giudiziaria sia svolta esclusivamente dagli organi a ciò preposti.

I delitti di questo titolo sono suddivisi in tre capi:

I - *Delitti contro l'attività giudiziaria* (artt. 361-384*bis*);

II - *Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie* (artt. 385-391);

III - *Tutela arbitraria delle private ragioni* (artt. 392-393).

Per alcuni delitti del capo I (quelli preveduti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371*bis*, 371*ter*, 372, 373, 374 e 378), l'art. 384 (come modificato dalla L. 7-12-2000, n. 397 e, da ultimo, dalla L. 1-3-2001, n. 63) esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto, per esservi stato *costretto* dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Si tratta di una particolare ipotesi di stato di necessità.

Inoltre, precisa il secondo comma del medesimo articolo che, nei casi previsti dagli articoli 371*bis*, 371*ter*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonia, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

L'art. 376 disciplina, invece, l'istituto della *ritrattazione*, in virtù del quale, nei casi previsti dagli articoli 371*bis*, 371*ter*, 372 e 373, nonché dall'articolo 378 il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Si noti che la Corte costituzionale, nel dichiarare, con sentenza 30-3-1999, n. 101, l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 primo comma, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico

ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, ha esteso la disciplina della ritrattazione alle *false informazioni alla polizia giudiziaria*, configurabile come ipotesi di favoreggiamento personale. Successivamente, con la **L. 15-7-2009, n. 94** (c.d. *pacchetto sicurezza*), si è effettuata l'espressa estensione delle fattispecie rispetto alle quali opera l'istituto della ritrattazione al delitto di favoreggiamento personale, previsto e punito dall'art. 378 c.p.

Si segnala, nel novero delle novità disciplinari operate dalla L. 5-10-2001, n. 367 (nota come legge sulle *rogatorie internazionali*), l'introduzione dell'art. 384bis c.p., attraverso il quale si è disposto che i delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371bis, 372 e 373, commessi in occasione di un *collegamento audiovisivo* nel corso di una rogatoria all'estero si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

Per *rogatoria* si intende la richiesta di assistenza giudiziaria funzionale allo svolgimento di attività, quali comunicazioni, notificazioni di atti, ed attività di acquisizione probatoria. Come l'estradizione, si distingue in attiva o passiva per il nostro Stato, a seconda che l'Italia sia lo Stato richiedente ovvero quello richiesto.

2. PRINCIPALI FIGURE DELITTUOSE

A) Omessa denuncia di reato (artt. 361-362-363-364)

È il fatto del *pubblico ufficiale* (art. 361), *dell'incaricato di un pubblico servizio* (362) o *del cittadino* (364) che omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziarica o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo giuridico di riferirne, un reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (o servizio), ovvero, (trattandosi del cittadino), di un reato contro la personalità dello Stato punito con la pena dell'ergastolo.

Presupposto del delitto è che il p.u. abbia avuto notizia, *nell'esercizio o a causa delle sue funzioni*, di un reato non perseguibile a querela di parte.

La condotta consiste nell'*omettere o ritardare* la denuncia del reato all'Autorità Giudiziarica o ad altra Autorità.

Mentre l'*omissione* è l'assoluta mancanza di denuncia, si ha *ritardo* quando la denuncia è stata presentata *dopo* un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto, da nuocere in modo rilevante agli interessi della giustizia.

La pena nell'ipotesi di cui all'art. 361 è aggravata *se il colpevole è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha avuto notizia di un reato del quale doveva fare rapporto*; è altresì aggravata (nei casi di cui agli artt. 361 e 362) se l'omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato ed in tale ultima ipotesi la pena è ulteriormente aggravata se il fatto è commesso da un *pubblico ufficiale o agente di P.G.* (art. 363).

La pena per il reato di cui all'art. 361 è della multa da 30 a 516 euro (reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso da ufficiali o agenti di P.G.); per quello di cui all'art. 362 è della multa fino a 103 euro; per quello di cui all'art. 364, è della reclusione fino ad un anno e della multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se ricorre l'aggravante di cui all'art. 363 (solo per le ipotesi di cui agli artt. 361 e 362) la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

In tutte queste ipotesi la competenza è del Tribunale monocratico. Se il reato aggravato ex art. 363 è commesso da un ufficiale o agente di P.G. la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. La competenza, anche in questo caso, è del Tribunale monocratico.

Tranne che nell'ultima ipotesi, le misure cautelari personali non sono consentite; l'arresto ed il fermo non sono consentiti; solo per l'ipotesi aggravata è previsto l'arresto facoltativo.

B) Omissione di referto (art. 365)

Punisce chiunque, avendo nell'esercizio di una *professione sanitaria prestato la propria assistenza* od opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, *omette o ritarda di riferirne all'Autorità Giudiziaria* o ad altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne.

L'obbligo di referto tuttavia viene meno, se il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Ancorché la legge usi l'espressione «*chiunque*», si tratta di un *reato proprio*, in quanto soggetto attivo può essere *solo un' esercente la professione sanitaria* (medico-chirurgo, veterinario, farmacista etc.).

La pena è quella della multa fino a 516 euro. La competenza è del Tribunale monocratico. Arresto in flagranza, fermo e misure cautelari personali non sono consentiti.

C) Simulazione di reato (artt. 367-370)

È il fatto di chi con *denuncia, querela, richiesta e istanza*, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne, *afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato*, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo (cd. *simulazione reale*).

È necessario che il reato simulato non sia avvenuto, oppure sia essenzialmente diverso da quello commesso. La simulazione deve essere, in ogni caso, potenzialmente idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale.

La pena è quella della reclusione da 1 a 3 anni, ridotta fino ad un terzo se ricorre l'attenuante di cui all'art. 370 (simulazione concernente un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione). La competenza è del Tribunale monocratico. Arresto, fermo e misure cautelari personali non sono consentiti.

D) Calunnia (artt. 368 e 370)

Punisce chi, con *denuncia, querela, richiesta o istanza*, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato.

La *calunnia*, per essere punibile, deve essere idonea a determinare la possibilità di inizio di un procedimento penale. È necessario che la persona accusata sia innocente e che il colpevole sia consapevole di tale innocenza.

La pena è quella della reclusione da 2 a 6 anni. È aumentata fino a un terzo se ricorre l'aggravante di cui all'art. 368, co. 2; è della reclusione da 4 a 12 anni se ricorre l'aggravante di cui all'art. 368, co. 3, prima parte e da 6 a 20 anni se ricorre quella della seconda parte.

È diminuita fino a un terzo se ricorre l'attenuante di cui all'art. 370.

Si noti che l'art. 16septies, comma 7, D.L. 15-1-1991, n. 8, convertito in L. 15-3-1991, n. 82, introdotto dall'art. 14 della L. 13-2-2001, n. 45, recante nuove ed importanti novità disciplinari relative alla protezione ed al trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, ha previsto una circostanza aggravante speciale del reato di calunnia, disponendo, in particolare, che le relative pene sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti da talune disposizioni della medesima legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

La competenza è del Tribunale monocratico.

Per l'ipotesi semplice, sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto è facoltativo e il fermo non è consentito. Per l'ipotesi di cui al co. 3, la competenza è del tribunale collegiale, il fermo è sempre consentito, mentre l'arresto (facoltativo per il primo caso) è obbligatorio nel secondo.

E) Falsa testimonianza (artt. 372-375-376)

È il fatto di chi, *deponendo* come teste dinanzi all'Autorità Giudiziaria, afferma il *falso* o *nega il vero*, ovvero *tace*, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Presupposto del reato è che il soggetto rivesta la *qualità di teste e deponga* dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana.

Nel delitto in esame la condotta è identica a quella prevista dal delitto di cui all'art. 371bis (False informazioni al pubblico ministero).

La norma non si applica alle sommarie informazioni testimoniali rese innanzi alla polizia giudiziaria, o al P.M. nelle indagini preliminari, in quanto in tale fase la persona sentita non assume la veste finale di «testimone».

A norma dell'art. 376 il colpevole non è punibile se prima della chiusura del dibattimento del giudice ritratta il falso o manifesta il vero.

La pena è quella della reclusione da 2 a 6 anni.

La pena per i reati previsti agli artt. 371bis, 371ter, 372, 373 e 374, è aumentata nei limiti previsti dall'art. 375 se ricorrono alcune delle aggravanti ivi previste.

La competenza è del Tribunale monocratico. L'arresto e il fermo non sono consentiti.

F) False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374bis)

1. Nozione

Commette tale delitto «chiunque *dichiara* o *attesta falsamente* in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria: condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione».

Con l'introduzione di tale delitto si è voluta reprimere una serie di condotte compiacenti, che tendevano a favorire alcuni imputati o condannati, soprattutto in gravi processi di criminalità organizzata, i quali, approfittando dei benefici previsti dal nuovo codice di procedura penale e della riforma penitenziaria, godevano di vere e proprie rendite di posizione, fondate su false attestazioni o certificazioni,

spesso estorte attraverso la forza intimidatrice derivante dalla propria personalità criminale o da quella del gruppo delinquenziale di appartenenza.

2. *Elemento materiale*

Oggetto della attestazione o dichiarazione falsa deve essere una condizione (ad esempio: lo stato di tossicodipendenza ovvero di convivenza), qualità personali (come, ad esempio, la residenza o il possesso di un titolo di studio), trattamenti terapeutici (ad esempio: la necessità di una particolare analisi che non può svolgersi all'interno delle strutture carcerarie) e rapporti di lavoro già esistenti o da instaurarsi (ad esempio: al fine di far ottenere l'autorizzazione e recarsi al lavoro, per chi è sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, co. 3, c.p.p.).

Il delitto si perfeziona al momento della falsa dichiarazione o attestazione.

Il tentativo è configurabile, ma solo nei casi particolari in cui l'*iter* della dichiarazione o della attestazione sia interrotto prima di essere portato a compimento.

3. *Elemento soggettivo*

Il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà della falsa dichiarazione o attestazione, con la consapevolezza della qualità di imputato, condannato o persona sottoposta a misura di prevenzione, di colui nei cui confronti viene rilasciata la predetta dichiarazione o attestazione.

È necessaria la consapevolezza che tale dichiarazione o attestazione verrà prodotta all'autorità giudiziaria, seppure per il tramite di altri organi (ad esempio la polizia giudiziaria).

4. *Circostanze aggravanti speciali*

Il delitto è aggravato se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

5. *Concorso con altri reati*

Si pone il problema del concorso del delitto in esame con quello previsto dall'art. 495 (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri). La condotta di entrambi i delitti può solo eventualmente coincidere, in quanto, per la sussistenza del delitto di cui all'art. 374bis, non è necessario che la falsa dichiarazione o attestazione venga resa davanti ad un pubblico ufficiale, come invece precisa l'art. 495. Per quest'ultimo, a differenza del primo, non è richiesto che la falsa dichiarazione o attestazione debba essere presentata ad un'autorità giudiziaria né che riguardi direttamente una persona imputata, condannata o sottoposta a procedimento di prevenzione. Pertanto sembra ammissibile il concorso fra tali reati.

6. *Pene ed istituti processuali*

La pena per l'ipotesi semplice è della reclusione da uno a cinque anni; per l'ipotesi aggravata è della reclusione da due a sei anni.

La competenza a giudicare tale delitto appartiene al Tribunale monocratico, la procedibilità è di ufficio; l'arresto in flagranza è facoltativo; il fermo non è consentito.

G) Favoreggiamento personale (art. 378) e reale (art. 379)

È punito chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno *ad eludere le investigazioni* dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa (art. 378), ovvero chi, fuori dei casi di concorso nel reato e nel caso previsto dall'art. 648, aiuta taluno *ad assicurare il prodotto*, il profitto o il prezzo di un reato (art. 379). (Il reato si differenzia da quello di ricettazione poiché l'agente non persegue il fine di trarre profitto).

Per il favoreggiamento personale la pena è della reclusione fino a 4 anni o della multa fino a 516 euro.

La competenza è del Tribunale monocratico, le misure cautelari personali e l'arresto sono consentiti solo nell'ipotesi più grave. Il fermo non è mai consentito.

La pena è della reclusione non inferiore ai 2 anni, se il reato antecedente è quello di cui all'art. 416bis.

Le pene sono aumentate fino a un terzo se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione (art. 7 L. 31-5-1965, n. 575).

Per il favoreggiamento reale, la pena è della reclusione fino a 5 anni (se il reato antecedente è un delitto); della multa da 51 a 1.032 euro (se il reato antecedente è una contravvenzione). Valgano gli istituti processuali già descritti.

Si applica l'aggravante di cui all'art. 7 L. 31-5-1965, n. 575.

Dalla teoria alla pratica

Tizio, noto pregiudicato, mentre si trova in auto con il suo amico Caio, al momento di essere fermato ad un posto di blocco della polizia, chiede a Caio di nascondere la pistola da lui illegalmente detenuta.

Tuttavia tale operazione di occultamento non riesce e gli agenti rinvergono l'arma indosso a Caio. Di che reato risponde costui?

La condotta da questi tenuta risponde perfettamente a quanto richiesto dall'art. 378 per l'integrazione del reato di favoreggiamento personale. Infatti, Caio presta la propria opera al fine di frustrare l'attività della polizia giudiziaria, volta alla formazione della prova del reato commesso da Tizio. Ma in tal caso deve evidenziarsi come anche Caio risponda ugualmente del delitto di detenzione illegale di arma. A tal proposito la Cassazione ha stabilito che «non è configurabile il delitto di favoreggiamento, bensì quello di detenzione illegale di armi, nella condotta del ricevere un'arma, ancorché determinata dall'intento di aiutare chi già la stia portando illegalmente.

Infatti quest'ultimo non cessa di avere la disponibilità dell'arma per cui ambedue finiscono con il versare nella stessa condizione di illiceità, costituita dal porto illegale dell'arma, ancorché materialmente trasferita dall'uno all'altro».

H) Le fattispecie contro l'amministrazione della giustizia interessate dalla disciplina delle indagini difensive (L. 7-12-2000, n. 397) e del «giusto processo» (L. 1-3-2001, n. 63)

a) Le indagini difensive

L'esigenza di dare attuazione al principio di parità tra accusa e difesa nella vicenda processuale, ha portato il legislatore a contrapporre, ex L. 7-12-2000, n. 397,

ai tradizionali strumenti investigativi a disposizione del magistrato inquirente, finalizzati all'accertamento della responsabilità penale, la facoltà del difensore di svolgere indagini nell'interesse del proprio assistito, anche avvalendosi di investigatori privati e consulenti tecnici. La relativa disciplina, contenuta in prevalenza nel Titolo sesto-bis del Libro quinto del codice di procedura penale, introdotto dal citato provvedimento legislativo, nell'ambito delle facoltà riconosciute a fini investigativi (es. l'accesso a luoghi pubblici o privati per il compimento di accertamenti e rilievi, la richiesta di documentazione in possesso della P.A.) consente al difensore ed ai soggetti suindicati di conferire con le persone in grado di riferire *circostanze utili ai fini dell'attività investigativa*. Strumentale alla riforma processuale è la previsione di nuove fattispecie di reato, nonché di talune modifiche a fattispecie preesistenti, di cui si darà conto di seguito.

• **False dichiarazioni al difensore (art. 371ter)**

L'art. 371ter del codice penale, introdotto dall'art. 20 nella L. 397/2000, punisce chiunque, richiesto dal difensore, o dai soggetti legittimati, di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, renda dichiarazioni false.

Con la riforma delle indagini difensive, il legislatore ha, dunque, inteso «responsabilizzare» colui che fornisce informazioni al difensore, da un lato riconoscendogli la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, dall'altro sanzionando penalmente il rilascio di dichiarazioni false.

La norma tutela l'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giudiziaria, nella ricerca della verità processuale, (attività nella quale, dopo la riforma in esame, la magistratura inquirente è affiancata dalla «classe forense», pur se con un ruolo di parte), ricerca potenzialmente frustrata dal rilascio di dichiarazioni false al difensore.

Quanto alla *condotta*, si traduce nel rendere *dichiarazioni false*, il che può realizzarsi sia affermando come veri accadimenti, situazioni o circostanze non realmente verificatesi, sia negando la verità di fatti realmente accaduti.

A norma del secondo comma dell'articolo in esame, l'eventuale procedimento penale conseguente al reato resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Il reato è punibile a titolo di *dolo generico*, consistente nella coscienza e volontà di rendere la falsa dichiarazione, a prescindere dalla finalità perseguita.

Se dal fatto derivi una condanna, l'art. 375 prevede un aggravamento sanzionatorio funzionale all'entità della stessa. La norma introduttiva della fattispecie ha, altresì, esteso a tale reato la disciplina della ritrattazione ex art. 376 c.p. (con conseguente esclusione della punibilità per il colpevole che ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento) nonché dell'art. 384 (a norma del quale la punibilità è esclusa per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile

documento nella libertà o nell'onore, nonché se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni).

La pena è la reclusione fino a quattro anni; l'arresto è facoltativo, il fermo non consentito. Si procede d'ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

• **False informazioni al pubblico ministero (art. 371bis)**

Risponde di tale delitto chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal Pubblico Ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Trattasi di reato proprio, potendo essere realizzato solo dai soggetti sentiti dal P.M. in un procedimento penale. Si concorda in dottrina e in giurisprudenza nell'escludere la configurabilità del reato in esame quando le false dichiarazioni, *in luogo che al Pubblico Ministero, siano rese alla polizia giudiziaria*, in quanto, in caso contrario, si realizzerebbe un'inammissibile estensione analogica di norma penale.

Quanto alla condotta, può consistere:

- a) *nell'affermare il falso*, cioè nel dire cosa *positivamente* difforme dal vero, come supporre esistente un fatto inesistente o alterare la verità e la percezione che se ne è avuta, etc.;
- b) *nel negare il vero*, cioè nel negare la verità di un fatto realmente avvenuto o percepito;
- c) *nel tacere* in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti su cui si è sentiti (cd. *reticenza*, cioè serbare il silenzio su un qualcosa che si sa e viene chiesta).

Il secondo comma dell'art. 371bis (introdotto con L. 332/1995), impone la sospensione del procedimento penale relativo al reato di false informazioni al P.M. fino alla definizione del procedimento nel corso del quale sono state assunte tali informazioni.

Il delitto si consuma appena l'informatore ha reso la sua dichiarazione essendo anche questo, come quello precedente, un *reato di pericolo*. Proprio perché *delitto istantaneo* e di pericolo non è concepibile il tentativo.

Come accennato in precedenza, la nuova disciplina delle indagini difensive consente al difensore di assumere informazioni da chi sia in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini. Questi, peraltro, ha diritto di non rispondere o di non rendere alcuna dichiarazione. In tale ipotesi, prevede l'articolo 391bis, comma 10 c.p.p., il P.M., su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione, che si svolge in presenza del difensore medesimo, il quale per primo formula le domande. La citata legge ha aggiunto un comma all'art. 371bis c.p., con cui la disciplina dell'articolo è stata estesa, nel caso in cui trovi applicazione la ricordata procedura di cui all'art. 391bis comma 10, anche al caso in cui le informazioni ai fini delle indagini siano richieste dal difensore.

Come per la fattispecie di cui all'art. 371ter, trova applicazione l'aggravante dell'art. 375, la disciplina della ritrattazione e la causa di non punibilità dell'art. 384 c.p.

La pena è della reclusione fino a quattro anni; l'arresto è facoltativo, il fermo non consentito. Si procede d'ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

• **Intralcio alla giustizia (ex subornazione) (art. 377)**

Ai sensi dell'art. 377 c.p., come modificato dal D.L. 306/92 convertito in L. 356/92, successivamente dalla L. 397/2000, e, da ultimo, dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, risponde penalmente *chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.*

Rispetto all'originaria disciplina (configurante quali destinatari della norma solo testimoni, periti e interpreti, in relazione alle sole fattispecie di cui agli artt. 372 e 373 c.p.), ragioni analoghe a quelle che hanno portato, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alla creazione del reato di false informazioni al P.M. hanno indotto il legislatore ad adeguare la disciplina del reato in esame, identificandola in qualunque offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria. La nuova disciplina delle indagini difensive (L. 397/2000) ha ulteriormente modificato tale disposizione, includendo, fra i possibili destinatari dell'offerta, la persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa.

Trattasi, come appare evidente, di una istigazione non accolta, e, quindi, di una *deroga al disposto dell'art. 115 c.p.*

La fattispecie è stata oggetto di ulteriori sostanziali correttivi ad opera della L. 146/2006, consistiti nella sostituzione dell'originaria rubrica (con cui il delitto in commento veniva definito «*Subornazione*») con una nuova attraverso la quale il delitto viene rinominato «*Intralcio alla giustizia*», e nell'inserimento di due commi, il primo dei quali sanziona penalmente *chiunque usa violenza o minaccia per il perseguimento delle finalità in precedenza esposte, nel caso in cui le medesime non vengano conseguite*, mentre il secondo dispone un aggravio sanzionatorio configurabile nel caso in cui i fatti delineati dalla fattispecie vengano commessi in presenza delle «*condizioni di cui all'articolo 339*» del codice penale.

La condotta penalmente rilevante consiste, dunque, nel perseguire le finalità di cui al primo comma (l'induzione a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373) non già mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, bensì mediante l'impiego di violenza o minaccia, sempre che (anche in tale ipotesi) il fine non sia conseguito (configurandosi, in caso contrario, un concorso nel reato-fine).

Richiamando quanto in precedenza anticipato, si segnala, altresì, che il legislatore del 2006 ha affiancato la creazione della speciale configurazione criminosa, di cui si è detto, all'introduzione di un'aggravante ad efficacia comune, per il caso in cui l'intralcio alla giustizia sia perpetrato in presenza delle «*condizioni di cui all'art. 339*» del codice penale.

Quanto all'*elemento soggettivo*, la fattispecie è punibile a titolo di *dolo specifico*, richiedendo la norma non solo la coscienza e volontà dell'offerta, della promessa, ovvero dell'impiego di violenza o minaccia, ma anche che il reo persegua le finalità in essa indicate.

Quanto al *momento consumativo*, si identifica in quello dell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero nel mero impiego di violenza o minaccia, finalizzati nel senso della norma.

Quanto alla pena, l'art. 377 la determina *«per relationem»*, con riferimento al reato-fine avuto di mira dal reo. In particolare, per l'intralcio alla giustizia commesso mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, si prevede l'applicabilità delle pene stabilite negli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p., ridotte dalla metà ai due terzi (ciò sia nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata, sia nel caso in cui, pur accettata, non conducano alla falsità). Anche per l'intralcio alla giustizia violento o minaccioso la sanzione è quella prevista per i reati-fine, pur se, in tale ipotesi, ridotta in misura non eccedente un terzo. Entrambe le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, in presenza delle condizioni di cui all'art. 339 c.p.

• **Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379bis)**

L'art. 379 bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, nonché colui che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391quinquies del codice di procedura penale.

L'*interesse tutelato* dalla norma è da individuarsi nel corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, intento di tutela realizzato attraverso la repressione penale di condotte, quali quelle previste dalla norma, idonee a frustrare la ricostruzione processuale della verità dei fatti.

Quanto alla condotta, la norma prevede due distinte fattispecie: la prima, realizzabile da chiunque, consiste nella *rivelazione indebita di notizie segrete riguardanti un procedimento penale*, conosciute per aver preso parte o assistito al procedimento medesimo; la seconda realizzabile solo da chi sia stato sentito in qualità di persona in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini, consiste nella *violazione del divieto imposto dal P.M. a norma dell'art. 391quinquies c.p.p.* di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui abbia conoscenza ove sussistano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, per un periodo non superiore a due mesi.

Entrambe le figure sono punibili a titolo di *dolo generico*, consistente nella conoscenza e volontà della condotta rivelatrice, irrilevante essendo il fine perseguito dall'agente.

La pena è, per entrambe le ipotesi, la reclusione fino ad un anno; l'arresto ed il fermo non sono consentiti; si procede d'ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

b) Il giusto processo

In attuazione dei dettami del riformulato art. 111 della Costituzione, è stata emanata la L. 1-3-2001, n. 63 recante importanti novità nel processo penale (si pensi alla disciplina delle contestazioni nell'esame testimoniale che riconnette alle indebite pressioni sui testi un particolare regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, dunque contenute nel fascicolo del pubblico ministero, nonché al nuovo regime dell'esame dibattimentale di persona imputata in un procedimento connes-

so, ed ai limiti posti alla sua facoltà di non rispondere, a determinate condizioni). La citata legge introduce una fattispecie di reato, di cui si rende conto di seguito.

• **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis)**

Risponde di tale reato *chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato*. Fondamento della fattispecie in esame è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) allo scopo di non rendere le dichiarazioni cui sono chiamati innanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero di rendere dichiarazioni mendaci (non rispondenti al vero), ad opera di chi, coinvolto direttamente (ad es. come sottoposto a procedimento penale) o indirettamente (es. per legami di amicizia, parentela o appartenenza a comuni organizzazioni criminali) nel procedimento ritenga le dichiarazioni di cui sopra potenzialmente lesive, nel complesso *iter* della vicenda giudiziaria.

Da quanto finora delineato, *scopo della norma* è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

Soggetto attivo può essere *chiunque*, trattasi pertanto di *reato comune*.

La *condotta* consiste nell'uso della *violenza* o della *minaccia*, o nella *offerta* o *promessa* di danaro o altra utilità per le finalità indicate dalla norma (trattasi di fattispecie a *dolo specifico*).

La pena è della reclusione da due a sei anni; l'arresto in flagranza è facoltativo, il fermo non consentito. Si procede d'ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

I) Evasione (art. 385)

È il fatto di chi, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade.

All'arresto è equiparato il fermo degli indiziati di reato *ex art. 384 c.p.p.*

L'arresto o il fermo debbono essere eseguiti legalmente e possono dirsi realizzati solo quando la persona che li esegue sia riuscito a stabilire il proprio potere sull'arrestando.

La norma si applica anche all'evasione dagli *arresti domiciliari*.

Circostanze aggravanti sono:

1. l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia verso le persone o mediante effrazione (art. 385, co. 2);
2. l'aver esercitato violenza o minaccia con armi ovvero ad opera di più persone riunite (385, co. 2).

La pena, nell'ipotesi base, è quella della reclusione da 6 mesi a 1 anno; da 1 a 3 anni se corre l'aggravante di cui al n. 1; da 3 a 5 anni se ricorre l'aggravante di cui al n. 2. La competenza è del Tribunale monocratico in tutte le ipotesi.

Ai fini dell'arresto e del fermo occorre tener conto del motivo per cui il soggetto si trovava in istato di arresto o detenzione.

Qualora l'evaso compia la violenza e la minaccia di cui al co. 2 del 385, nei confronti di un pubblico ufficiale ricorrono anche i reati di cui agli artt. 336 e 337 concorrenti con l'evasione.

L) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) o sulle persone (art. 393)

È il fatto di chi al fine di *esercitare un preteso diritto*, potendo ricorrere al giudice, si fa *arbitrariamente ragione* da sé mediante *violenza* sulle cose (art. 392), ovvero usando violenza o minaccia alle persone (art. 393).

La legge 23-12-1993, n. 547 ha introdotto il co. 3 dell'art. 392 che dispone: «Si ha altresì violenza sulle cose allorché un *programma informatico* viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

Si procede a querela della persona offesa. La competenza è del Tribunale monocratico. La pena, per l'ipotesi di cui all'art. 392 è della multa fino a 516 euro, per quella di cui all'art. 393 è quella della reclusione fino ad 1 anno; è aumentata fino ad un terzo se la violenza o minaccia alle persone è commessa con armi; se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, la pena è della reclusione fino a 1 anno e della multa fino a 206 euro. Misure cautelari personali, arresto e fermo non sono consentiti.

Si ricordi che è punibile anche la minaccia di far valere un proprio diritto, se volta al perseguimento di finalità illecite.

3. ALTRI DELITTI (1)

Sono:

- rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366);
- autocalunnia (art. 369);
- frode processuale (art. 374);
- patrocinio o consulenza infedele (art. 380);
- altre infedeltà del patrocinatore o del consulente (art. 381);
- millantato credito del patrocinatore (art. 382);
- procurata evasione (art. 386);
- colpa del custode (art. 387);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388);
- violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (art. 388bis);
- inosservanza di pene accessorie (art. 389);
- procurata inosservanza di pena (art. 390);
- procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (art. 391);
- agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391bis).

(1) Lo studio di tali figure criminose, complementari o minori rispetto alle altre già menzionate, va integrato con la lettura del Codice Penale Esplicito che fornisce tutti gli elementi per analizzare ogni singola figura criminosa.